

Il termine per presentare la domanda di ricalcolo scade il 28 febbraio

Liquidazioni, i rimborsi



CON LA legge n. 482 del 26 settembre 1985, entrata in vigore il successivo 1° ottobre 1985, sono state apportate notevoli modificazioni al trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con riferimento sia ai rapporti cessati a partire dal 1° ottobre 1985 sia ai rapporti cessati anteriormente a tale data, per i quali è prevista una particolare procedura di liquidazione dietro un'apposita domanda.

□ RAPPORTI CESSATI ALLA DATA DEL 1° OTTOBRE 1985

Coloro che hanno cessato i rapporti di lavoro posteriormente al 30 settembre 1985 e che hanno percepito l'indennità, a titolo di acconto o a saldo, non sono interessati alla domanda di liquidazione poiché in questi casi i sostituti d'imposta dovranno applicare le nuove disposizioni contenute nella legge 482.

La domanda di liquidazione può interessare, con le eccezioni che vedremo qui di seguito, coloro che hanno cessato i rapporti di lavoro anteriormente alla data dell'entrata in vigore della legge 1° ottobre 1985.

- 1 indennità maturate sotto il regime regolato dal Testo unico delle imposte dirette n. 645 del 1958 abrogato con la riforma tributaria del 1973;
- 2 percezioni di acconti o anticipazioni prima del 1° ottobre 1985 ed in attesa della liquidazione finale;
- 3 percezione definitiva dell'indennità prima del 1° ottobre 1985.

□ INDENNITÀ ASSOGGETTATE A RICCHEZZA MOBILE

Le indennità di fine rapporto maturate anteriormente al primo gennaio 1974 o assoggettate all'imposta di ricchezza mobile e all'imposta complementare ancorché percepite dopo il 31 dicembre 1973 non rientrano nel campo di applicazione della legge n. 482. Queste indennità continuano ad essere assoggettate alla disciplina antecedente alla riforma tributaria anche se in ordine alle stesse siano tuttora pendenti giudizi ritualmente promossi, o se le indennità stesse siano state definitivamente percepite nel periodo di tempo compreso fra il 1° gennaio 1980 ed il 30 settembre 1985 o se debbano, per qualsiasi ragione, essere ancora percepite in tutto o in parte.

Pertanto, tali indennità essendo escluse dal nuovo sistema impositivo non sono in ogni caso riliquidabili da parte dell'Intendenza di finanza. Non può essere presentata alcuna domanda di riliquidazione.

□ ACCONTI ED ANTICIPAZIONI

L'istanza di riliquidazione può essere presentata solo per i rapporti cessati al 1° ottobre 1985 e per i quali alla data medesima sono state integralmente liquidate tutte le somme dovute a titolo di indennità di fine rapporto e i rapporti cessati, ma per i quali deve essere ancora liquidata parte dell'indennità, l'istanza di riliquidazione per le somme (a titolo d'acconto o di liquidazione non definitiva) percepite prima del 1° ottobre 1985 non è ammessa. In questi casi la nuova normativa verrà applicata all'atto della liquidazione a conguaglio del datore di lavoro sostituto d'imposta che provvederà a ricongiungere al nuovo sistema la tassazione già effettuata con il vecchio sistema. Se in sede di saldo le ritenute sono superiori alle somme dovute per effetto della riliquidazione, l'eccedenza sarà esposta nel modello 102 ed al relativo rimborso provvederà l'ufficio finanziario sulla base della dichiarazione modello 740 o 740S che il contribuente è tenuto a presentare alle scadenze consuete.

La stessa cosa vale nel caso in cui si è ricevuta una anticipazione in data anteriore al 1° ottobre 1985. La nuova normativa si applicherà all'atto del conguaglio cui verrà assoggettata l'anticipazione al termine del rapporto di lavoro in occasione del saldo, ovvero all'atto della corrispondenza eventuale di secondo "ultimo" inanzi la Corte di Cassazione. Le decisioni della Commissione Tributaria Centrale si impugnano entro 90 giorni innanzi la Corte di Cassazione.

□ INDENNITÀ PERCEPITE DOPO IL 1° GENNAIO 1980

L'istanza di riliquidazione può essere presentata nel caso che:

- 1 il contribuente abbia percepito l'indennità di fine rapporto a partire dal 1° gennaio 1980;
- 2 alla data di entrata in vigore della legge 1° ottobre 1985 sia pendente un giudizio ritualmente promosso. Ciò in quanto la pendenza può riguardare indennità interamente percepite anteriormente al 1° gennaio 1980.

Per i contribuenti cui sono state integralmente liquidate le indennità di fine rapporto nel periodo 1° gennaio 1980-30 settembre 1985 nessun particolare problema operativo si pone ai fini della presentazione dell'istanza di liquidazione. Non ha alcuna rilevanza se ci sia o meno un giudizio ritualmente promosso o pendente alla data del 1° ottobre 1985.

La legge dispone che l'istanza può essere presentata per le indennità percepite a decorrere dal 1° gennaio 1980. Non si deve tener conto, pertanto, della data in cui l'indennità è venuta a maturare.

Tenuto conto di ciò si può presentare l'istanza nei seguenti casi:

- 1 i rapporti cessati dopo il 1° gennaio 1980 con la liquidazione definitiva percepita entro il 30 settembre 1985;
- 2 i rapporti cessati prima del 1° gennaio 1980 con liquidazione definitiva percepita dopo questa data, ed entro il 30 settembre 1985;
- 3 rapporti cessati prima del 1° gennaio 1980 con acconto prima di questa data e liquidazione definitiva percepita dopo questa data entro il 30 settembre 1985.

□ INDENNITÀ PERCEPITE PRIMA DEL 1° GENNAIO 1980

Per le indennità percepite in via definitiva anteriormente al 1° gennaio 1980 la riliquidazione è ammessa solo se è stato promosso un giudizio ritualmente pendente alla data di entrata in vi-

gore della legge (1° ottobre 1985) avanti una Commissione Tributaria o all'autorità giudiziaria ordinaria. Assume notevole rilievo la definizione di giudizio ritualmente promosso e pendente. La base alle norme tributarie nel caso di ritenute alla fonte (è il caso delle ritenute sulle indennità) il contribuente può presentare istanza di rimborso delle ritenute subito all'Intendenza di Finanza entro 18 mesi dalla data in cui le ritenute sono state operate. In caso di espresso diniego al rimborso nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del diniego stesso si deve esperire ricorso innanzi la Commissione Tributaria di 1° grado.

Se l'Intendente di Finanza non si pronuncia si ha il silenzio diniego ed il contribuente tra il 1° e il 15° giorno dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso deve esperire ricorso innanzi la commissione tributaria di 1° grado. Le decisioni della Commissione Tributaria di 1° grado debbono essere impugnate entro 60 giorni innanzi la Commissione Tributaria di 2° grado. Le decisioni della Commissione di 2° grado possono altresì essere impugnate entro 90 giorni innanzi la Corte d'appello e le sentenze di quest'ultima innanzi la Corte di Cassazione. Le decisioni della Commissione Tributaria Centrale si impugnano entro 90 giorni innanzi la Corte di Cassazione.

Nel caso in cui le indennità sono state pagate in virtù di avvisi d'accertamento o di iscrizioni a ruolo (cartelle esattoriali) i giudizi iniziali con l'impugnazione di questi atti entro 60 giorni dalla data di notifica innanzi la Commissione Tributaria di 1° grado. Nelle fasi successive valgono le regole viste per le ritenute alla fonte.

Tutti i termini che abbiamo considerato sono perentori nel senso che se in una qualsiasi delle fasi citate il contribuente non ha presentato istanza di rimborso o interposto ricorso o appello entro il termine previsto non si ha alcuna pendenza.

Per quanto riguarda i pensionati dello Stato che hanno percepito dall'Enpas l'indennità di buonuscita, il termine per esperire l'istanza di rimborso per le ritenute subite non è di 18 anni ma di 10 mesi dalla data di percezione dell'indennità stessa. Pertanto, si ha un giudizio ritualmente promosso e pendente alla data del 1° ottobre 1985 solamente nel caso in cui è stata presentata a suo tempo istanza di rimborso all'Intendenza di finanza nel termine di 18 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata e si sia iniziato e successivamente proseguito il contenzioso nei termini innanzi citati.

□ IL CALCOLO DELLE RITENUTE

In base alla legge n. 482 le ritenute sulle indennità di fine rapporto si calcolano, ipotizzando

I benefici della nuova legge non riguardano tutti coloro che hanno maturato l'indennità prima dell'1 gennaio 74 - Le aliquote da applicare e i modelli da riempire - Inviare la richiesta all'Intendente di finanza - La possono avanzare anche gli eredi

Chi ha diritto a riavere le tasse pagate in più

Tabella IRPEF in vigore negli anni 1974/75

Reddito (scaglioni in milioni di lire)	Aliquota %
Fino a 2	10
2 fino a 3	13
3 » 4	16
4 » 5	19
5 » 6	22
6 » 7	25
7 » 8	27
8 » 9	29
9 » 10	31
10 » 12	32
12 » 14	33
14 » 16	34
16 » 18	35
18 » 20	36
20 » 25	38
25 » 30	40
30 » 40	42
40 » 50	44
50 » 60	46
60 » 80	48
80 » 100	50
100 » 125	52
125 » 150	54
150 » 175	56
175 » 200	58
200 » 250	60
250 » 300	62
300 » 350	64
350 » 400	66
400 » 450	68
450 » 500	70
Oltre 500	72

Tabella IRPEF in vigore negli anni 1976/82

Reddito (scaglioni in milioni di lire)	Aliquota %
Fino a 3	10
3 fino a 4	13
4 » 5	16
5 » 6	19
6 » 7,5	22
7,5 » 9	25
9 » 11	27
11 » 13	29
13 » 15	31
15 » 17	32
17 » 19	33
19 » 22	34
22 » 25	35
25 » 30	36
30 » 35	38
35 » 40	40
40 » 50	42
50 » 60	44
60 » 80	46
80 » 100	48
100 » 125	50
125 » 150	52
150 » 175	54
175 » 200	56
200 » 250	58
250 » 300	60
300 » 350	62
350 » 400	64
400 » 450	66
450 » 500	68
500 » 550	70
Oltre 550	72

un'indennità di 27 milioni, 23 anni di anzianità maturata il 30 novembre 1985, nel seguente modo: 27.000.000 x 12 : 23 = 14.086.956 (reddito di riferimento). Su questo reddito calcoliamo l'imposta in base alla tabella in vigore al 30 novembre 1985 ed abbiamo: 2.813.415 (18% su 11.000.000 + 27% su 3.086.956). Adesso calcoliamo l'aliquota che corrisponderà al 19,97% (2.813.415 x 100 : 14.086.956). L'imponibile pari a L. 15.500.000 è dato dalla differenza tra l'indennità di 27 milioni e la riduzione accordata di 11.500.000 (500.000 x 23). Sull'imponibile così determinato applichiamo l'aliquota del 19,97% ed avremo l'Irpef dovuta, e cioè L. 3.095.350.

Ogni contribuente può determinare l'Irpef dovuta sull'indennità a condizione che tenga conto di ciò:

- 1 la tabella Irpef da adottare è quella in vigore all'atto in cui si è maturata l'indennità (nel caso di pensionamento il 30 novembre 1976 e percezione dell'indennità negli anni successivi si deve applicare la tabella in vigore al 30 novembre 1976). A tal proposito a lato ci sono le varie tabelle Irpef in vigore dal 1974 al 1985;
- 2 la riduzione accordata per ogni annualità è la seguente: L. 135.000 per i rapporti cessati negli anni 1974-76; L. 225.000 per i rapporti cessati negli anni 1977-79; L. 370.000 per i rapporti cessati negli anni 1980-82; L. 500.000 per i rapporti cessati dal 1983.

Tabella IRPEF in vigore dal 1° GENNAIO 1983

Reddito (scaglioni in milioni di lire)	Aliquota %
Fino a 11	18
11 » 24	24
24 » 30	35
30 » 38	37
38 » 60	41
60 » 120	47
120 » 250	56
250 » 500	62
Oltre 500	65

□ PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA

L'istanza deve essere redatta utilizzando l'apposito modello che è in distribuzione gratuita presso le Intendenze di Finanza e gli Uffici delle imposte. L'istanza deve essere inviata all'Intendenza di Finanza nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio delle imposte che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi, modello 740 o 740S, contenente le indennità di fine rapporto. In tal caso il contribuente avrà allegato alla dichiarazione il modello 102. Nel caso di ricezione della dichiarazione da parte del Centro di servizio di Milano l'istanza è da presentarsi all'Intendenza di Milano. Nel caso del Centro di servizio di Roma l'istanza è da presentarsi all'Intendenza nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio delle imposte di domicilio fiscale del soggetto istante alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se il contribuente ha avuto acconti e la liquidazione finale in anni diversi l'istanza deve essere presentata con riguardo alla dichiarazione contenente la liquidazione finale. Si può verificare che il contribuente ha percepito l'indennità nel corso dei primi nove mesi del 1985. In questo caso l'istanza di riliquidazione deve essere presentata all'Intendenza nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale alla data di scadenza del termine utile per la presentazione dell'istanza predetta (28 febbraio 1986). A parte

quest'ultimo caso se il contribuente non ha dichiarato le indennità col modello 740 o 740S non può chiedere la riliquidazione delle stesse.

□ EREDI

L'istanza di riliquidazione è proponibile dal soggetto o l'erede che ha regolarmente dichiarato nella dichiarazione dei redditi modello 740 o 740S la propria quota di indennità. Le istruzioni ministeriali nulla dicono nel caso del 740 presentato dal de cuius. Si è dell'avviso che in siffatte situazioni gli eredi possono presentare apposita istanza di riliquidazione. Nel caso di istanza da parte di un erede deve essere indicata nel quadro B la quota spettante. Nel quadro G vanno indicati i valori con riferimento all'ammontare dell'indennità come maturata in capo al defunto. Si è dell'avviso che ogni erede deve presentare una apposita istanza indicando la rispettiva quota. Non è richiesta l'allegazione di documentazione comprovante il diritto alla riliquidazione.

□ QUADRI A-B-C-D-E-F

I quadri menzionati non necessitano di alcun commento in quanto le istruzioni sono esaurienti. C'è da aggiungere che i quadri E (dati relativi ai ricorsi e alle istanze) ed F (dati relativi ad altri ricorsi nonché a giudizi pendenti) non sono da compilare anche nei casi in cui il contribuente ha percepito le indennità successivamente al 1° gennaio 1980. Ciò agevolerà il lavoro degli uffici finanziari che debbono provvedere a chiudere le vertenze aperte con le Commissioni tributarie.

□ QUADRO G

Gli importi richiesti, sia quello cumulativo (n. 39), sia quelli separati (n. 40 e n. 41) debbono essere indicati al lordo delle ritenute d'acconto subite. I dati da indicarsi in questo quadro debbono essere forniti dagli enti eroganti le indennità. Siccome questi non risultano nel mod. 102 a suo tempo allegato alla dichiarazione dei redditi, i contribuenti debbono richiederli. I sostituti d'imposta possono rilasciare un apposito certificato oppure integrare la documentazione già rilasciata quantomeno degli elementi richiesti al quadro G. La documentazione previa enumerazione deve essere inserita all'interno dello stampato. Se la documentazione è inesistente o se il profilo probatorio insufficiente potrà essere inviata successivamente entro il 30 settembre 1986. In tal caso il contribuente dovrà apporre una seconda firma in fondo al modulo. La documentazione verrà inviata all'Intendenza di finanza con raccomandata senza avviso di ricevimento indicando nella lettera di accompagnamento la data di rinvio dell'istanza di riliquidazione ed il codice fiscale dell'istante.

L'identificazione dei periodi di anzianità convenzionali assume specifico rilievo per gli eredi e esclusa l'applicazione della deduzione.

Sono convenzionali: le anzianità contrattualmente convenute (premio di assunzione per i dirigenti, anzianità svolta all'estero, anzianità riconosciuta per determinate quote di lavoro svolto in periodo di preavviso computato ai fini della determinazione dell'indennità, i servizi valutati in misura doppia o tripla (servizi militari, servizi all'estero), talune anzianità particolari (anzianità per pensionamento anticipato, anzianità riconosciute dalla legge n. 336).

Non sono convenzionali: talune anzianità particolari (anzianità combattentistiche, periodi universitari sempreché non comportino lavoro svolto), le anzianità per assenza prevista per legge (servizi militari, astensioni obbligatorie dal lavoro).

Le altre indennità da indicarsi al punto 41 sono: i premi, le incentivazioni, i premi di pensionamento intesi a favorire l'esodo del personale, le somme corrisposte a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi per tardivo pagamento delle indennità, le indennità di lavoro e per il settore pubblico, gli emolumenti aggiuntivi erogati da Fondi e Casse di previdenza.

L'eccedenza, e cioè la differenza fra l'importo effettivo della quota annua di indennità maturata e quella corrispondente ad una mensilità annua, moltiplicata per il numero degli anni in cui è maturata, non concorre a formare l'importo dell'indennità ai fini della determinazione del reddito di riferimento e della conseguente quota. La quota eccedente da indicarsi al punto 42 assume pertanto un'importanza notevole ai fini della riliquidazione dell'Irpef. Ad esempio, indennità di 60 milioni, 30 anni di anzianità e 1.800.000 di quota mensile annua. La quota annua dell'indennità maturata è pari a 2 milioni, a cui sottraiamo 1.800.000 ed abbiamo 200.000. L'eccedenza sarà pari a 6 milioni (30 x 200.000).

In ordine agli ultimi dati richiesti dal quadro G si precisa che il quarto dei dati la cui indicazione è unica (n. 43), questa va data unitariamente sia se il rapporto di lavoro a tempo parziale è rimasto costante nel numero delle ore lavorate, per tutti gli anni e frazioni presi in considerazione (n. 44), sia se abbia subito variazioni nel tempo. In quest'ultimo caso dopo aver sommato tutti i periodi di uguale numero di ore lavorate dovrà essere ottenuta una percentuale unica che tenga conto dei diversi periodi lavorati e delle relative percentuali di ore lavorate rispetto al numero di ore ordinarie.

□ TERMINE DI PRESENTAZIONE

L'istanza di riliquidazione deve essere trasmessa mediante raccomandata senza avviso di ricevimento all'Intendente di finanza entro il 28 febbraio 1986. Per gli eredi è prevista la proroga di sei mesi nel caso in cui il lavoratore dipendente sia deceduto nei quattro mesi antecedenti il 28 febbraio 1986 (e cioè posteriormente al 31 ottobre 1985). Se il lavoratore dipendente è deceduto prima del 31 ottobre 1985 l'istanza deve essere presentata entro il 28 febbraio 1986. Non danno luogo alla riliquidazione le istanze presentate oltre questo termine.

□ NOTIZIE VARIE

La presentazione dell'istanza di riliquidazione comporta la rinuncia dei giudici di primo grado e pendenti. La riliquidazione dovrà avvenire nel 1986 per le indennità percepite nel 1980 o in date precedenti; nel 1987 per le entrate percepite nel 1987; nel 1988 per le indennità percepite negli anni successivi. Ma tale eventualità è molto improbabile. Pertanto, ci saranno sensibili scioglimenti nei pagamenti. L'istanza di riliquidazione non può comportare aggravii fiscali per i contribuenti anche nei casi in cui dalla riliquidazione può scaturire un'imposizione più sfavorevole rispetto all'imposizione applicata in precedenza con la vecchia normativa.

A cura di GIROLAMO IELO



Provate il Diesel Supercinque.



Provate la velocità: 150 km all'ora.

Provate l'economia: 25,6 km con un litro.

Provate la potenza: 55 CV DGM.

In tutta la rete Renault. Supercinque Diesel è a vostra disposizione per una prova. Scopritene un confort eccezionale e prestazioni da record ad un prezzo davvero interessante: da Lit. 11.540.000, chiavi in mano naturalmente.

Dai Concessionari Renault.